

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, nel testo integrato dall'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha confermato l'istituzione del tributo sui rifiuti e servizi indivisibili (TARES) dall'1.1.2013, sia per i Comuni a Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1 e TIA2) che per quelli a Tassa rifiuti (TARSU), in modo da assicurare la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico;
- la gestione del tributo è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie possibilità di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e fatto salvo che, ai sensi dell'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011: "i comuni, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.";
- l'art.14 co.35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo integrato dall'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevedeva il versamento della prima rata TARES in aprile, termine successivamente posticipato a **Luglio** con legge di conversione del D.L. n. 1 del 14.01.2013;
- l'art. 10 co. 2° lett a) del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35 "cd Sblocca pagamenti della Pubblica Amministrazione" ha stabilito che, per il solo anno 2013, in deroga alle previsioni di cui all'art. 14 co. 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento";
- l'art. 10 co. 2°lett a) prevede Inoltre che il Comune possa inviare ai contribuenti, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già in uso e predisposti per il pagamento TIA 1 e TIA 2 o TARSU; la norma stabilisce altresì che i predetti versamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013, che conterrà anche l'addebito della quota relativa ai Servizi Indivisibili.
- L'art. 10 co 2°lett. g), ribadisce altresì che i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei gestori del servizio rifiuti;

Atteso che:

- Le disposizioni dell'art. 10 co. 2° del Decreto Legge n. 35/2013 coordinate con quanto previsto dall'art. 14 co.35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 hanno lo scopo di assicurare agli Enti Locali l'entrata corrispondente e necessaria a disporre i pagamenti delle prestazioni di servizio rese dai gestori del servizio rifiuti dal 1° gennaio 2013, data in cui sono stati soppressi i precedenti regimi di prelievo diretto del corrispettivo del servizio, scongiurando effetti pregiudizievoli per la comunità locale e per le imprese derivanti dalla carenza di liquidità degli Enti Locali.
- Tali norme, pur non ripristinando l'applicazione della TIA e Tarsu e mantenendo vigente il tributo, consentono ai Comuni, nelle more dell'approvazione del Regolamento e dell'articolazione Tares, la riscossione del tributo in acconto, - il cui importo è determinato in base all'art. 14 co.35 del D.L.n. 201/2011, commisurandolo all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, mentre per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente, salvo conguaglio. Il pagamento degli acconti avverrà con i sistemi di pagamento previsti rispettivamente per TIA e TARSU (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria), per mezzo del gestore del servizio rifiuti con l'obbligo di riversarlo ai Comuni, sui conti correnti da essi indicati, ad

esclusione dell'ultima rata 2013 che va riscossa con F24 e su cui va applicata la quota servizi indivisibili fissata nella misura di 0,30 €/mq di superficie assoggettata a TIA nel 2012;

Verificata l'impossibilità di organizzare e gestire la riscossione del tributo in acconto attraverso strutture interne all'Ente, in carenza di sufficienti risorse e valutata l'opportunità di ricorrere all'affidamento esterno e, nello specifico, di ricorrere al gestore del servizio rifiuti per la riscossione degli acconti della TARES, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARES, delle Tariffe;

Considerato che:

- la TIA assunta per la determinazione degli importi degli acconti della TARES 2013 è stata sempre organizzata e gestita dal gestore del servizio rifiuti - HERA SpA - fino al 31.12.2012, sulla base delle tariffe approvate dall'Autorità d'Ambito (ATERSIR) ai sensi di legge;
- un eventuale affidamento della riscossione degli acconti del tributo al gestore del servizio di riscossione degli altri tributi comunali, vanificherebbe l'obiettivo di anticipare i tempi di riscossione, con possibili ricadute negative sul bilancio e sugli equilibri finanziari dell'Ente, per effetto dei necessari tempi tecnici di organizzazione del servizio che richiede l'implementazione delle banche dati TIA ed il reindirizzamento dei pagamenti dei clienti del servizio su altri Conti Correnti rispetto a quelli attuali;
- la riscossione delle rate di acconto TARES per il 2013, limitatamente al tributo rifiuti, non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del Comune oltre a quelli già previsti per la gestione del servizio rifiuti;

Rilevato che:

- HERA SpA ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione dell'emissione e riscossione degli acconti TARES, nonché la fattibilità tecnica della riscossione di due rate in acconto del tributo TARES per la quota rifiuti, relative al servizio di competenza rispettivamente del 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente nel mese di luglio e nel mese di settembre 2013, con le modalità consentite dal DL n.35/2013, fermo restando l'obbligo di riversare l'incasso al Comune nei termini approvati dal Comune;

Ritenuto,

- in attesa della conversione del decreto legge n. 35/2013 nonché di un assetto definitivo, all'esame del Parlamento, del sistema di prelievo relativo al servizio di gestione rifiuti, nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, dell'articolazione Tariffaria e dell'affidamento della riscossione TARES per l'anno 2013 e seguenti, di avvalersi della facoltà consentita dalla predetta norma, esprimendo l'indirizzo per l'affidamento dell'emissione e riscossione delle rate in acconto della TARES per l'anno 2013 –relativa al solo tributo rifiuti, all'attuale gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 co 2° lett. g) del D.L. n.35/2013, demandando alla Giunta Comunale l'approvazione altresì dell'accordo che regola il pagamento al gestore del corrispettivo di servizio rifiuti per gli anni 2013 e seguenti;
- di rinviare a successivi atti ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) Di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. g) del D.L. 35/13, tramite procedura negoziata ad HERA spa del servizio di riscossione degli acconti della TARES per l'anno 2013, tenuto conto che l'urgenza derivante dai continui mutamenti normativi ha reso incompatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, l'affidamento ad altri del servizio.

- 2) di avvalersi, nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares e dell'articolazione Tariffaria, della facoltà di riscossione delle rate in acconto della TARES relativa al solo tributo rifiuti per l'anno 2013, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 co 2° lett. a) e b) del D.L. n.35/2013;
- 3) di determinare in n.ro 2 (due) le rate in acconto del tributo TARES per la quota rifiuti, che il Gestore HERA spa è autorizzato ad emettere e riscuotere per conto del Comune, relative al servizio di competenza rispettivamente del 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza rispettivamente nel mese di **luglio e nel mese di settembre 2013**, e con pagamento da effettuarsi mediante le modalità già previste per TIA1 nel 2012 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria).
- 4) Di stabilire che l'importo delle rate in acconto del tributo va commisurato all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012 comprensivo dell'IVA relativa al servizio rifiuti in quanto l'imposta, ora non più detraibile, rappresenta un costo del servizio medesimo, mentre per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente sarà determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente, salvo conguaglio come previsto dall'art. 14 co.35 del D.L.n. 201/2011.
- 5) di stabilire che HERA spa riversi nel Conto di Tesoreria del Comune l'incasso del tributo ogni 15 gg, , anche con riferimento agli avvisi emessi per morosità;
- 6) di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione dell'accordo che regola il pagamento diretto al gestore, del corrispettivo di servizio rifiuti per gli anni 2013 e seguenti;
- 7) di rinviare a successivi atti ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza;
- 8) Di stabilire che con che con determinazione a contrarre si provvederà all'approvazione delle condizioni specifiche del servizio in esecuzione della presente determinazione;
- 9) Di dare atto che in ogni caso la riscossione delle prime due rate di acconto non comporta alcun onere per l'ente poiché sarà effettuata avvalendosi del precedente sistema di bollettazione in uso con la TIA 1
- 10) di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa utile a mantenere, anche per 2013, il previgente regime di prelievo sui rifiuti, fondato sulla TIA e sulla conseguente imputazione di costi e ricavi del servizio in capo al soggetto gestore, verranno adottate determinazioni ulteriori e conseguenti.